

TI_GERICHTE 16.2006.4 vom 30. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2006.4

FR: TI_GERICHTE 16.2006.4 du 30 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 16.2006.4 del 30 gennaio 2006

Regeste

ricevibilità del ricorso per cassazione - è nullo il ricorso con il quale la parte si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.01.2006
16.2006.4

ricevibilità del ricorso per cassazione - è nullo il ricorso con il quale la parte si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere

Incarto n. 16.2006.4 Lugano 30 gennaio 2006 /lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 gennaio 2006 presentato da RI 1 contro la sentenza 12 dicembre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.409) promossa con istanza 26 ottobre 2005 da CO 1 con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'264.75 oltre interessi, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. _____ dell'UE di Ginevra, domande accolte dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 26 ottobre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 3'264.75 rivendicati a saldo dello scoperto sull'utilizzo della carta VISA n. _____ rilasciata a quest'ultima; che con sentenza 12 dicembre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e rimasta incontestata dalla convenuta assente alla discussione dell'istanza, ha accolto l'istanza; che con scritto 11 gennaio 2006 RI 1 ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido deve contenere, oltre alle domande di ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3); che in concreto il contenuto dello scritto 11 gennaio 2006 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nella domanda ricorsuale; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni

qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso 11 gennaio 2006 di RI 1 è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.